

## **Regolamento di iscrizione nell'elenco degli "specialisti in fisica medica"**

### **Art. 1**

E' istituito l'elenco degli "specialisti in fisica medica".

All'elenco professionale degli "specialisti in fisica medica" possono iscriversi, su richiesta, i Soci, in possesso della Laurea in Fisica (Laurea Specialistica ex DM 509/99 oppure Laurea quadriennale Vecchio Ordinamento) e della Specializzazione in Fisica Medica/Sanitaria.

All'elenco possono accedere anche i Soci, in possesso della Laurea in Fisica, che, alla data dell'1.1.2001, abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti così come definite nel Decreto Ministeriale 30/01/1998.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco il professionista deve mantenere aggiornata la propria professionalità, procedendo all'attività di aggiornamento professionale costantemente, svolgere la professione in modo continuativo e rispettare il codice deontologico.

L'attività di formazione continua e aggiornamento presa in considerazione è quella stabilita da eventuali provvedimenti legislativi e dal programma nazionale di educazione continua in medicina (ECM) per quanto riguarda il ruolo sanitario "Fisici" del Servizio Sanitario Nazionale, nonché quella organizzata direttamente dall'Associazione oppure certificata da organismi terzi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione.

Il Comitato di accreditamento, di cui all'art. 12 dello statuto, accerta la sussistenza dei requisiti di ammissione all'elenco attraverso l'esame del curriculum personale e della documentazione presentata.

L'iscrizione nell'elenco è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione nell'elenco ha una durata quinquennale e deve essere rinnovata.

Viene cancellato dall'elenco, il socio che non procede al rinnovo, secondo le modalità e i tempi prescritti.

### **Art. 2**

L'elenco indica, per ciascun iscritto, il cognome e il nome, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita, la località di residenza e la data di iscrizione. Esso viene tenuto aggiornato, almeno semestralmente, dal Segretario Generale dell'Associazione e periodicamente pubblicato; vengono altresì pubblicati o diffusi elenchi delle nuove iscrizioni, nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione rilascia al socio iscritto nell'elenco di cui sopra, che ne fa richiesta, un "attestato di competenza" ai sensi della Direttiva Europea 92/51 e successive integrazioni, con il quale è attestato il possesso, da parte del socio richiedente, dei requisiti ritenuti essenziali per l'esercizio della professione di specialista in fisica medica: titoli di base per l'iscrizione nell'elenco, come sopra indicato, il costante aggiornamento del professionista, l'esercizio continuativo della professione e un comportamento conforme al codice deontologico.

Nell'attestato vengono riportati la data e il numero progressivo di iscrizione nell'elenco professionale, nonché la data di scadenza di validità dell'attestato, che coincide con la scadenza per il rinnovo dell'iscrizione all'elenco.

Nell'attestato di competenza è inoltre specificato l'eventuale possesso dei titoli richiesti per lo svolgimento di incarichi specifici previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 3**

La domanda di iscrizione all'elenco deve essere inviata al Segretario Generale dell'Associazione e deve contenere le generalità dell'interessato, il codice fiscale, la dichiarazione di accettazione del codice deontologico e l'attestazione di possedere idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Essa deve essere corredata della documentazione seguente.

- a) Laurea in fisica (Laurea Specialistica ex DM 509/99 oppure Laurea quadriennale Vecchio Ordinamento) e diploma di specializzazione in fisica medica/sanitaria  
o in alternativa

laurea in fisica e certificazione attestante lo svolgimento, alla data dell'1.1.2001, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, di cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti così come definite nel Decreto Ministeriale 30/01/1998.

In merito a questo secondo punto dalla documentazione presentata devono potersi ricavare le seguenti informazioni: denominazione e tipologia della struttura, tipo di inquadramento e di servizio svolto e relativo impegno orario.

- b) Documentazione relativa alle esperienze di formazione e aggiornamento svolte nel quinquennio precedente, quale:
- attestati rilasciati in merito all'aggiornamento obbligatorio stabilito da provvedimenti legislativi;
  - punteggio ECM per il ruolo sanitario "fisici" acquisito nell'ultimo quinquennio (totale e distinto anno per anno);
  - attestazioni relative alla partecipazione alle iniziative di aggiornamento organizzate dall'Associazione;
  - certificazioni rilasciate da organismi terzi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione.
- c) Documentazione relativa alle attività professionali svolte nel quinquennio precedente.
- d) Ogni altro tipo di documentazione ritenuta utile.

E' ammessa autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono essere presentate in conformità a quanto sarà stabilito dal Comitato di accreditamento, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta.

La domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dei cinque anni dalla data dell'ultima iscrizione.

Essa deve contenere quanto sopra richiesto per la domanda di iscrizione con l'esclusione di quanto previsto alla lettera a).

Può essere richiesto un contributo in denaro al Socio, che fa richiesta di iscrizione o di rinnovo di iscrizione o di rilascio dell'attestato di competenza, per spese di funzionamento del Comitato di accreditamento e spese di segreteria.

#### Art. 4

Il Segretario Generale trasmette la domanda di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione al Comitato di accreditamento, previa verifica che il Socio sia in regola con il pagamento della quota sociale.

L'iscrizione nell'elenco degli "specialisti in fisica medica" è determinata dal Comitato di accreditamento dell'Associazione, che provvede all'esame della domanda entro sei mesi dalla ricezione della domanda stessa.

Il Comitato di accreditamento accerta la sussistenza dei requisiti di ammissione, attraverso l'esame del curriculum professionale sulla base della documentazione presentata.

Per quanto riguarda l'aggiornamento professionale il Comitato di accreditamento effettua la propria verifica considerando:

- la partecipazione del Socio ad attività di formazione e di aggiornamento stabilite da provvedimenti legislativi;
- l'ottemperanza da parte del Socio all'obbligo formativo del programma di educazione continua in medicina" (ECM) per il ruolo sanitario "fisici;
- la partecipazione del Socio ad attività di formazione e di aggiornamento organizzate dall'Associazione o da organismi terzi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione.

Il Comitato di accreditamento può chiedere chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione presentata dal Socio.

Il Comitato di accreditamento si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del suo Presidente, e redige un verbale di ogni seduta. Il Comitato delibera a maggioranza.

Le domande sono conservate, per un periodo di cinque anni, nell'archivio dell'Associazione unitamente alla documentazione presentata.

#### Art. 5

L'iscritto viene cancellato o sospeso dall'elenco professionale per motivi disciplinari con le procedure previste dal Regolamento di disciplina. E' cancellato d'ufficio dall'elenco l'iscritto che abbia perso la qualità di socio dell'Associazione.

La cancellazione può avvenire su richiesta scritta da parte dell'interessato. Tale richiesta non esime dal pagamento della quota dell'anno in corso. I soci che hanno richiesto la cancellazione possono successivamente chiedere una nuova iscrizione con la procedura ordinaria.

Coloro che siano stati cancellati d'ufficio, se riammessi nell'Associazione possono chiedere di essere reintegrati nell'elenco con le procedure ordinarie.

Nei confronti delle deliberazioni in merito all'iscrizione o al rinnovo dell'iscrizione nell'elenco è possibile ricorrere attraverso:

- a. la presentazione di una richiesta motivata di riesame;
- b. il ricorso al Collegio dei probiviri, salvo che per la cancellazione o sospensione dovuta a provvedimento disciplinare.